



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PROFILI FACEBOOK E TWITTER DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

**Approvato con
delibera di
Giunta Comunale
n. 71 del 29.05.2014**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PROFILI FACEBOOK E TWITTER DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

Art. 4 - Modalità di accesso a Facebook ed a Twitter e norme di comportamento.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.

Art. 6 - Costi di Gestione

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social-network “Facebook” e “Twitter” del Comune di Casale sul Sile, reperibile sul sito www.comunecasale.tv.it, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

2. Con l' espressione “social-network” si intende una versione telematica delle “reti sociali” ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di Casale sul Sile riconosce internet ed i social-network quale strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L' Amministrazione identifica in internet ed nei social-network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

3. In proposito l'Amministrazione Comunale riconosce il proprio profilo istituzionale presente in Facebook rinvenibile all'indirizzo web <http://www.facebook.com/ComuneDiCasaleSulSile> e Twitter all'indirizzo <http://twitter.com/CasaleSulSile> (@CasaleSulSile) e li considera importanti per la libera espressione del mondo giovanile e della collettività in generale, nonché fundamentalmente per la promozione delle notizie, dell' immagine e delle peculiarità del locale territorio.

4. Il profilo istituzionale del Comune di Casale sul Sile su Facebook e Twitter sono delle risorse che devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.

5. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. Il gestore del profilo comunale è lo Staff del Sindaco anche a mezzo di persone non dipendenti del comune stesso, il quale con la collaborazione dell'amministratore di sistema del comune, rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.
2. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione della pagina, l'inserimento di contenuti e la moderazione dei commenti viene individuato con separato provvedimento del Sindaco.
3. Sui profili comunali possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Casale sul Sile, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni.
4. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili di area, dal Sindaco, dagli Assessori o dai singoli uffici, nel rispetto del successivo art. 4.
5. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.
6. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
7. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4. - Modalità di accesso alle pagine Facebook e Twitter e norme di comportamento

1. L'amministratore di sistema del comune provvede a gestire le abilitazioni del profilo, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.
2. L'accesso ai profili dell'Amministrazione Comunale di Casale sul Sile di Facebook e Twitter è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:
 - a. Il soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili dell'Amministrazione, potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
 - b. Il soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili dell'amministrazione dovrà farlo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso;
 - c. I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
 - d. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sul profilo Facebook è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati di cui all'Art. 3 comma 2 mentre per

entrambi i profili potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

- a. l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d. l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio di Casale sul Sile o la pubblica amministrazione in genere;
- e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- f. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
- g. è vietato infine postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.

1. Ogni singolo utente dei suddetti servizi deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore del profilo.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Per tanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'Amministrazione comunale o a mezzo mail al gestore dei profili del comune all'indirizzo facebook@comunecasale.tv.it o twitter@comunecasale.tv.it

5. Il gestore del profilo potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

- a. nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il gestore del profilo provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;
- b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore del profilo provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione da facebook e twitter.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore del profilo dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di “riabilitare” soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

Art. 6 - Costi di Gestione

1. Come da vigente regolamento di Facebook e Twitter non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori dei social-networks (es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di seconda pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.